

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Convenzione per utilizzo di personale ex art. 14 CCNL EE.LL. 22 gennaio 2004 e articolo 1, comma 124, della Legge di Bilancio 2019.

L'anno **2022** il giorno **7** del mese di **aprile** alle ore **15,43** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Angela Arsentì	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5. Sara Pacilio	X	
3. Ludovico Serra	X		6. Angela Lamanna	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa **FABIANA LUCADAMO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore Pacilio

Convenzione per utilizzo di personale ex art. 14 CCNL EE.LL. 22 gennaio 2004 e articolo 1, comma 124, della Legge di Bilancio 2019.

PREMESSO CHE

- il Comune di Arzano con nota prot. 4087 del 1/4/2022 ha chiesto a questo Comune l'autorizzazione all'utilizzo della prestazione lavorativa temporanea del dipendente di ruolo dott. Domenico De Biase, inquadrato nella categoria D, responsabile servizio economico finanziario, da adibire in posizione di sovraordinato ex art. 145 Tuel;
- che il dipendente dott. Domenico De Biase ha espresso il proprio assenso in merito;

RITENUTO accogliere tale richiesta, stante la natura temporanea ed a tal fine, procedere alla stipula di apposita convenzione regolante i reciproci rapporti tra il Comune di Grumo Nevano ed il Comune di Arzano;

VISTO

- l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 124, della L. 132/2018 a norma del quale *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*.

COSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

EVIDENZIATO CHE, in virtù di una ricognizione generale della normativa di riferimento, si deduce che:

- ✓ in virtù dell'articolo 58 della L. 662/96 bis il legislatore consente, ai soli dipendenti degli Enti locali, di esercitare due o più rapporti di lavoro a tempo parziale: *"Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli Enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza"*.
- ✓ Tale possibilità è altresì confermata dall'art 92, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 secondo il quale: *"1. Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*.

ATTESO che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

PRESO ATTO che:

- la Corte dei Conti, sez. aut. Con deliberazioni nn. 23/2016 e 12/2017 ha sancito che tale convenzione non costituisce assunzione;
- la Corte dei Conti, sez. aut. con deliberazione n. 10/2020 ha chiarito che il divieto di assumere nuovo personale qualora l'ente territoriale non abbia approvato nei termini di legge i bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato, o non abbiano inviato, entro trenta giorni dal termine previsto per

l'approvazione dei medesimi, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, disposto dall'art. 9, comma 1- quinquies del d.l. 113/2016, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso", anche nel caso in cui questo comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore.

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il testo dello schema di Convenzione che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la convenzione in argomento è da intendersi quale accordo o intesa tra gli enti utile a definire gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto di lavoro e pertanto estranea alle competenze del consiglio comunale;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali;

DATO ATTO che dal presente deliberato non deriva alcuna spesa a carico del Comune di Grumo Nevano;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di area interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di accogliere la richiesta del Comune di Arzano, autorizzando temporaneamente, per un periodo da concordare con il Comune di Arzano, il dipendente dott. Domenico De Biase, inquadrato nella categoria D, responsabile servizio economico finanziario, a svolgere presso il Comune di Arzano un numero di 6 ore sulle 36 di orario di lavoro;
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle richieste dal Comune di Arzano, per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente di ruolo del Comune di Grumo Nevano, dott. Domenico De Biase, inquadrato nella categoria D, ai sensi dell'art. 14 ccnl 22.01.2004 e articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2019, alle condizioni nella stessa stabilite.
- 4) Di trasmettere la presente al Comune di Arzano, per quanto di competenza ed al dipendente interessato;
- 5) Di autorizzare il responsabile area AAGG, in sostituzione del responsabile servizio personale interessato, alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Arzano;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 23, lettera d, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Assessore al Personale
Dott.ssa Sara Pacilio

Sara Pacilio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 7.4.2022

Per Il Responsabile Servizio Personale

Il Segretario Generale

dott.ssa Fabiana Lucadamo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 7.4.2022

Il Responsabile Settore Finanziario

dott. Domenico De Biase

Domenico De Biase

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) E IL COMUNE DI ARZANO (NA)
PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTICOLI 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 E DEL COMMA 124, DELLA L. 132/2018

L'anno 2022, il giorno...del mese di, alle ore..., nella sede del Comune di

TRA

- il Comune di Grumo Nevano c.f. _____ rappresentato dal dott. Luigi Chiacchio,
Responsabile del 1° settore dell'Ente CF _____

E

- il Comune di Arzano (NA) c.f. _____, rappresentato dal dott. _____

PREMESSO

- che l'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004 prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che l'art. 1, comma 124, della L. 132/2018 dispone *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*.
- che il Comune di Arzano con nota prot.4087 del 1/4/2022 ha chiesto a questo Comune l'autorizzazione all'utilizzo della prestazione lavorativa temporanea del dipendente di ruolo dott. Domenico De Biase, inquadrato nella categoria D, responsabile servizio economico finanziario, da adibire in posizione di sovraordinato ex art. 145 Tuel;
- che il dipendente dott. Domenico De Biase ha espresso il proprio assenso;
- che il Comune di Grumo Nevano ed il Comune di Arzano, rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Comunale n. _____ del _____ e n. _____ del _____, hanno approvato uno schema di convenzione per l'utilizzazione condivisa temporanea del dipendente del Comune di Grumo Nevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e smi, nei termini di cui innanzi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e smi, regola l'utilizzazione per numero 6 (sei) ore del tempo di lavoro d'obbligo del dott. Domenico De Biase, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Grumo Nevano, inquadrato nella categoria D – presso il Comune di Arzano.
2. La convenzione disciplina, in particolare, la durata del periodo di utilizzo, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari ed i conseguenti adempimenti specifici, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Articolo 2 - Tempo di lavoro presso i due comuni

1. La prestazione lavorativa del dipendente comunale dott. Domenico De Biase sarà svolta presso i due Comuni come di seguito:

Comune di Grumo Nevano (30 ore settimanali):

Comune di Arzano (6 ore settimanali):

- _____ dalle ore _____ alle ore _____, n. _____ ore
 - _____ dalle ore _____ alle ore _____ e dalle _____ alle _____ n. _____ ore
2. Resta fermo il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo. Trovano applicazione i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro in uso in entrambi gli enti convenuti.
 3. Il dott. Domenico De Biase dovrà assicurare in ciascun Ente l'assistenza e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti, richiesti dal ruolo ricoperto. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dai rispettivi enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Articolo 3 – Gestione del rapporto di lavoro (aspetti giuridici)

1. Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro relativi al dipendente, ivi compresi la gestione e l'applicazione degli istituti contrattuali stabiliti in sede di contrattazione decentrata, restano nella competenza esclusiva del Comune di Grumo Nevano, Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro del dipendente in questione, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza dal Comune di Arzano.
2. I periodi di congedo ordinario dovranno essere fruiti dal lavoratore secondo le modalità concordate tra i due enti. In particolare, le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione titolare del rapporto di lavoro. Le ferie concesse dal Comune di Grumo Nevano saranno comunicate all'ente utilizzatore a cura del dipendente. In caso di malattia il dipendente effettuerà le necessarie comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa e comunicherà lo stato di malattia ad entrambi i Comuni.

Articolo 4 –Aspetti economici

1. A carico dei comuni convenuti cederanno gli oneri finanziari di rispettiva competenza.
2. Il trattamento economico spettante al dott. Domenico De Biase è quello stabilito dal CCNL del Comparto Regioni EELL in ragione della categoria di appartenenza (Cat. D – Posizione Econom. di competenza). Il Comune di Grumo Nevano provvederà a liquidare e pagare

mensilmente la retribuzione fondamentale. La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del dipendente tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro reso in ciascuno dei due enti, come riportato dall'art. 2. Il Comune di Arzano provvederà a rimborsare la quota omnicomprensiva di ogni onere conseguente a suo carico con cadenza mensile, entro il 10 di ogni mese. La quota parte della tredicesima a carico del Comune di Arzano è calcolata a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

3. Il ricorso ad eventuali istituti economici previsti dal CCNL di categoria, in particolare l'eventuale conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa con attribuzione della relativa retribuzione di posizione e di risultato, saranno regolate nel rapporto tra il dipendente interessato e l'amministrazione comunale di Arzano che provvederà al pagamento diretto al dipendente interessato.

Articolo 5 – Durata, decorrenza e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione ha validità per n. _____ (_____) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
2. Per eventuale proroga, sarà sufficiente la richiesta da parte dell'ente utilizzatore, ferma restando la necessaria autorizzazione del Comune di Grumo Nevano.
3. E' facoltà delle parti contraenti risolvere in qualunque momento la presente convenzione, previo preavviso di 30 (trenta) giorni .
4. Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente interessato che potrà, a sua volta e con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, recedere dall'assenso espresso.
5. La convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:
 - per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare dello stesso;
 - per scadenza della presente convenzione senza richiesta di proroga;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;

Articolo 6 – Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due enti o tra ciascuno di essi ed il dipendente interessato, in relazione all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibili con accordi bonari, sono demandati al Giudice Ordinario.

Articolo 7- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Grumo Nevano
Il Responsabile 1° settore

Per il Comune di Arzano

Per accettazione:

Il dipendente.....

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo

PER COPIA CONFORME: 08/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiana Lucadamo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/04/2022

[] viene comunicata con lettera prot. n. 4351 in data 08/04/2022 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2022.

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo